



**CONFPROFESSIONI
VENETO**
CONFEDERAZIONE ITALIANA LIBERE PROFESSIONI

| |
|--|
| ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VERONA |
| Protocollo N° <u>3387</u> |
| Data <u>17 NOV. 2011</u> |

Vicenza, 14 novembre 2011

Ai Signori Presidenti
degli Ordini Provinciali Professionali del Veneto

- Albo Unico dei Promotori Finanziari
- Collegio degli Infermieri e dei Vigilanti d' infanzia
- Collegio dei Geometri e Geometri laureati
- Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati
- Collegio dei Tecnici di Radiologia
- Collegio delle Ostetriche
- Collegio Professionale dei Periti Agrari
- Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
- Collegio Provinciale delle Guide Alpine
- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori
- Ordine degli Assistenti Sociali
- Ordine degli Avvocati
- Ordine degli Ingegneri
- Ordine degli Psicologi
- Ordine dei Biologi
- Ordine dei Chimici
- Ordine dei Consulenti del Lavoro
- Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
- Ordine dei Farmacisti
- Ordine dei Geologi
- Ordine dei Giornalisti
- Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
- Ordine dei Medici Veterinari
- Ordine dei Notai
- Ordine dei Tecnologi Alimentari
- Ordine Nazionale degli Attuari

Oggetto: Contratto di lavoro dei dipendenti degli studi professionali.
Accordo quadro con i sindacati di categoria FILCAMS, CGIL,
FISCAT CISL ed UILTUCS UIL.
Ns. Rif.: C_11_120.

Gentile Presidente,

Confprofessioni - Regione Veneto, Delegazione Regionale di Confprofessioni, Confederazione nazionale delle libere professioni, firmataria del CCNL degli Studi Professionali, ha recentemente siglato un importante accordo quadro con i sindacati di categoria FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL ed UILTUCS UIL, in relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010 e successive interpretazioni, riguardante l'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione dei dipendenti degli studi professionali.



CONFPROFESSIONI VENETO

CONFEDERAZIONE ITALIANA LIBERE PROFESSIONI

In virtù di tali norme, come noto, è possibile ottenere la tassazione agevolata del 10% su diversi istituti che compongono la busta paga del dipendente, riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dello studio professionale. A titolo esemplificativo:

- straordinario (forfait o "in senso stretto"): è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie);
- lavoro a tempo parziale: è detassabile l'intero compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre l'orario concordato, ma nei limiti dell'orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale);
- lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l'eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno.
- lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai dipendenti che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica.

L'Accordo, siglato tra la Delegazione regionale di Confprofessioni e quella dei sindacati dei lavoratori, ha reso operative le disposizioni richiamate e riguarda tutti quegli studi professionali che applicano il CCNL dei dipendenti degli studi professionali, a prescindere dall'adesione o meno alle Associazioni firmatarie.

Si segnala a tal proposito che il regime fiscale agevolato trova applicazione dalla data di sottoscrizione dell'Accordo regionale e, come disposto dalla circolare n. 19/E del 10 maggio 2011 dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non ha valore retroattivo.

L'agevolazione fiscale per l'anno 2011 opera entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all'importo di 40.000 euro lordi.

Consapevoli dell'importanza che l'intesa riveste per il rilancio dell'efficienza e della produttività degli studi professionali in un periodo di crisi, come quello attuale, siamo fiduciosi nella diffusione dei contenuti della stessa fra gli iscritti al Vostro Ordine.

Per ogni ulteriore informazione, preghiamo di telefonare allo 0444-914236 e chiedere della sig.ra Alessia Tedesco.

Con i più cordiali saluti.

Arch. Bruno Gabbiani, presidente

